



COMUNE DI CASTIADAS – PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNU DE CASTIADAS – PROVINCIA DE CASTEDDU

Loc. Olia Speciosa snc, 09040 Castiadas

Pec. castiadas.amministrativo@halleycert.it - personale@comune.castiadas.ca.it

Sito istituzionale: www.comune.castiadas.ca.it

Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 8714/III/12

Castiadas, li 07.11.2014

Ai titolari di Posizione Organizzativa:

- Ing. Ilaria Lussu
- Avv. Maika Aversano
- Rag. Fabrizio Agus

Sede

e, p.c.

Al Sindaco

Sede

OGGETTO: Direttiva servizio n. 3/2014. Orario di lavoro e istituti contrattuali.

L'orario di lavoro generale è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e all'orario di apertura al pubblico ed è articolato su cinque (5) giorni settimanali con ingresso alle 7:45 e uscita alle 14:15, oltre al recupero pomeridiano il martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

Si ricorda che l'ingresso al lavoro, l'uscita e qualsiasi interruzione della prestazione giornaliera, sia per motivi personali che di servizio, deve essere documentata esclusivamente mediante l'utilizzo del badge magnetico, previa digitazione della codifica corrispondente al tipo di spostamento.

Si sottolinea il carattere di obbligatorietà di tali registrazioni ed in particolar modo quelle inerenti le uscite a qualsiasi titolo, soprattutto in considerazione degli accertamenti che potrebbero essere disposti dalle autorità competenti sull'effettiva presenza dei dipendenti in servizio e/o sulle cause giustificative delle loro assenze.

Qualunque prestazione resa oltre l'orario di lavoro ordinario, come lavoro straordinario dà luogo al pagamento del relativo compenso, secondo le regole dell'art. 38 del CCNL 14/09/2000.

Si ricorda a tal fine che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia.

Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore rispetto all'orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell'Ente che deriva appunto dall'autorizzazione.

Pertanto se il dipendente non è stato autorizzato, le ulteriori prestazioni, risultanti dal sistema di rilevazione, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo.

Tanto meno tali prestazioni possono essere recuperate o quantificate in conto ferie.

La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi (26 giorni lavorativi per i neoassunti per i primi tre anni di servizio) più quattro giorni di festività soppresse, da usufruire nei tempi e modi previsti dal contratto, e non possono essere fruiti ad ore e in nessun caso essere rapportate ad ore.

Nella distribuzione dell'orario di lavoro, improntata a criteri di flessibilità, vengono utilizzati diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, secondo le modalità previste al comma 4 dell'art. 17 del CCNL 06/07/1995, previa formale istituzione delle fasce di flessibilità.

I Responsabili di Servizio, sono altresì responsabili del controllo e dell'osservanza dell'orario di lavoro del personale loro assegnato; eventuali violazioni del personale dipendente, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportino una mancata prestazione lavorativa dovuta, con relativo danno all'Ente, possono configurare una violazione di carattere penale, oltre che disciplinare e contabile.

I Responsabili di Servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione dei predetti istituti.

Si confida sulla scrupolosa osservanza della presente direttiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D.ssa Maria Lucia Chessa)